



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA **COORDINAMENTO NAZIONALE BENI CULTURALI**

c/o Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma
Tel. 06.67232889 - Tel./Fax 0667232348 - Fax Tiscali 1786070337
info@unsabeniculturali.it - www.unsabeniculturali.it

QUADERNO FORMATIVO N. 18

TFR, BUONUSCITA, TFS E FONDO PENSIONI SIRIO

TFS, Buonuscita e TFR. Così la liquidazione dei dipendenti pubblici

Cosa spetta ai dipendenti pubblici quando cessa il rapporto di lavoro? E come la speciale normativa a loro applicata può incidere sulla scelta di aderire al Fondo Pensione di categoria?

La risposta è alquanto complessa, poiché a differenza dei lavoratori del settore privato, che possono contare sul solo TFR, i dipendenti del settore pubblico hanno accesso con il cosiddetto Trattamento di Fine Servizio (TFS) a prestazioni diverse, a seconda dell'Amministrazione presso la quale è stato prestato servizio. In altre parole, diversamente da ciò che si pensa, nella grande famiglia TFS sono in realtà compresi tre diversi tipi di "liquidazione", molto diversi tra loro:

1. L'Indennità di Buonuscita (IBU), i cui destinatari sono i dipendenti dello Stato in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell'AFAM e dell'Università);
2. L'Indennità Premio di Servizio (IPS), di pertinenza dei dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;
3. L'Indennità di Anzianità (IA), destinata ai dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio.

Indipendentemente dalla forma, il TFS interessa tutti i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che non abbiano optato per il Fondo Pensione Complementare di categoria Espero per Scuola e AFAM e Perseo Sirio per tutti gli altri. Trova invece automatica applicazione il TFR per tutto il personale assunto, a tempo determinato o indeterminato, successivamente al 31 dicembre 2000.

Un'ulteriore precisazione riguarda poi i dipendenti dei Ministeri e dell'Università, a loro volta divisi tra "contrattualizzati", che vedono cioè il loro trattamento economico e normativo regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e coloro che, come professori e ricercatori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, prefetti, diplomatici e l'intero comparto difesa e sicurezza, vedono la propria attività direttamente regolata dalla legge. La distinzione è importante perché, mentre per dipendenti "contrattualizzati" vigono i Fondi Pensione Perseo Sirio e Espero, per gli altri non è ancora prevista alcuna forma pensionistica complementare di ordine negoziale.

Come si accede al TFS? Le disposizioni comuni a tutte le prestazioni

Le prestazioni sono corrisposte d'ufficio: il lavoratore non deve cioè presentare istanze particolari per accedervi.

In particolare, le prestazioni vengono corrisposte come segue:

- in unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro
- in due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso, la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda alla parte rimanente)
- in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In tal caso, la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla quota rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima

I termini di pagamento sono poi differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro. Il pagamento deve avvenire:

- entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso (termine breve);
- non prima di 12 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per: raggiungimento dei limiti di età o di servizio, ovvero del termine del contratto a tempo determinato;
- non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall'impiego ecc.).

Sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento è effettuato:

- dopo 105 giorni per le casistiche rientranti nel termine breve;
- decorsi 3 mesi dalla decorrenza dei 12 mesi ovvero dei 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi.

Sono invece previste deroghe ai suddetti termini per il personale che ha maturato il diritto a pensione dopo il 12 agosto 2011 (31 dicembre per il personale della scuola) e entro il 31 dicembre 2013.

I termini di pagamento dei TFS/TFR

Motivo della cessazione	Termine
Pensione di vecchiaia e/o limiti di età ordinamentali	12 mesi
Limiti di servizio/Risoluzione unilaterale	12 mesi
Pensione anticipata	24 mesi
Dimissioni volontarie senza diritto a pensione	24 mesi
Destituzione/Licenziamento senza diritto a pensione	24 mesi
Decesso e inabilità	105 giorni

TFS e TFR a confronto: quali sono le differenze?

Trattamenti di fine servizio e fine rapporto si differenziano tra loro rispetto alle modalità di calcolo: mentre i TFS hanno carattere previdenziale e prevedono contributi distinti tra datore di lavoro e lavoratori (con la sola eccezione dell'Indennità di Anzianità), il TFR ha carattere di salario differito. Di fatto, quest'ultimo consiste nell'accantonamento di una quota di salario rivalutato ed erogato alla cessazione del rapporto di lavoro.

Spieghiamoci meglio entrando nel particolare:

- Indennità di Buonuscita: la contribuzione versata all'INPS per avere la liquidazione a fine carriera grava per il 7,10% a carico del datore di lavoro e per il

2,50% a carico del lavoratore, per un totale del 9,60% da calcolarsi sull'80% di alcune voci retributive specificatamente indicate dalla legge (DPR n. 1032 del 29 dicembre 1973). Sulla stessa base, si calcola la prestazione di fine servizio moltiplicando 1/12° dell'80% dell'ultima retribuzione annua utile per gli anni di servizio: si ottiene in questo modo l'IBU lorda da assoggettare a tassazione separata con aliquota media;

- Indennità Premio di Servizio: la contribuzione versata all'INPS è per il 3,60% a carico del datore di lavoro e per il 2,50% a carico del lavoratore da calcolarsi sempre sull'80% delle voci retributive fisse e continuative (legge n. 152 dell'8 marzo 68). La prestazione sarà calcolata sulla stessa base, moltiplicando 1/15° dell'80% dell'ultima retribuzione annua utile per gli anni di servizio. Si ottiene così l'IPS lorda, da assoggettare a tassazione separata con aliquota media;

- Indennità di Anzianità: è totalmente a carico del datore di lavoro e si calcola moltiplicando 1/12° del 100% delle voci utili per gli anni di servizio. Si ottiene così l'IPS lorda da assoggettare a tassazione separata con aliquota media.

Di tutt'altra natura è il TFR, che corrisponde ad un accantonamento del 6,91% della retribuzione utile, da calcolarsi sul 100% delle stesse voci utili al TFS con l'aggiunta di altre individuate contrattualmente. L'importo così determinato, anno dopo anno, è rivalutato di una percentuale pari al 75% del tasso d'inflazione più 1,50% (ad esempio, per un tasso d'inflazione del 2%, la rivalutazione sarà pari al 3% = 75% x 2% + 1,5%). Per tassi d'inflazione inferiori al 6%, la rivalutazione del TFR sarà sempre superiore all'inflazione stessa, producendo un aumento del potere d'acquisto degli accantonamenti. Con questa modalità, accantonamenti e rivalutazioni si capitalizzano anno dopo anno: il montante finale darà luogo alla prestazione lorda da assoggettare a tassazione separata ad aliquota media degli ultimi cinque anni d'imposta.

Il fisco tra TFS e TFR

Ai TFS e al TFR si applicano poi regimi fiscali diversi. Vediamoli uno per uno:

- Indennità di Buonuscita: l'indennità lorda è ridotta di una quota esente pari a €309.87, moltiplicato per gli anni utili, e di un abbattimento d'imponibile del 26,04%. L'imponibile residuo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento; l'imposta così determinata è sottratta all'IBU lorda;

- Indennità Premio di Servizio: l'indennità lorda è ridotta di una quota esente pari a €309.87, moltiplicata per gli anni utili, e di un abbattimento d'imponibile del 40,98%. L'imponibile residuo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento; l'imposta così determinata è sottratta all'IPS lorda;

- Indennità di Anzianità: l'indennità lorda è ridotta solo di una quota esente pari a €309.87, moltiplicata per gli anni utili. L'imponibile residuo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento; l'imposta così determinata è sottratta all'IA lorda;

- Trattamento di Fine Rapporto: il trattamento lordo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media degli ultimi cinque anni d'imposta.

Il TFS lordo maturato all'atto dell'adesione al Fondo Pensione di categoria o territoriale e le relative rivalutazioni lorde mantengono il regime fiscale previgente, mentre agli accantonamenti del TFR si applica il regime fiscale relativo. Le rivalutazioni di quest'ultimo sono dunque annualmente sottoposte a tassazione sostitutiva con aliquota del 17%; non saranno però ulteriormente tassate all'atto dell'erogazione della prestazione.

Cosa accade al TFS in caso di adesione al Fondo Pensione?

In caso di adesione al Fondo Pensione di categoria o territoriale si procede nel seguente modo:

1. Si calcola il TFS lordo maturato al momento dell'opzione, che decorre dal giorno successivo a quello in cui l'amministrazione di appartenenza provvede a validare l'adesione al Fondo; da questo momento in avanti è accantonato un importo pari al 4,91% della retribuzione utile al TFR;
2. Il TFS maturato e gli accantonamenti al TFR sono rivalutati annualmente del 75% del tasso d'inflazione più un ulteriore 1,5% (in questo modo anche il TFS maturato viene, anno dopo anno, rivalutato);
3. Un ulteriore 2% dell'accantonamento al TFR è destinato alla previdenza complementare, contabilizzato da INPS e sempre dallo stesso Istituto, in una prima fase, rivalutato sulla base dell'andamento di un paniere di fondi pensione (D.M. 23 dicembre 2005) e, dunque, sulla base del rendimento effettivo del Fondo Pensione[1];
4. Con l'adesione al Fondo di categoria o territoriale il lavoratore potrà fruire del contributo del datore di lavoro e del contributo aggiuntivo dello Stato, rispettivamente pari all'1% della base retributiva utile al TFR e all'1,50% della base retributiva utile al TFS (pari all'1,20% della base retributiva utile al TFR). Il contributo aggiuntivo segue la stessa sorte della quota di TFR destinata alla previdenza complementare, mentre il contributo datoriale affluisce, insieme a quello del lavoratore, nelle casse del Fondo.
5. In conclusione, il lavoratore versa di tasca propria il contributo dell'1% e il 2% di TFR, per un totale del 3%, ma riceve in più il contributo del datore dell'1% e quello dello Stato dell'1,2%, per un totale del 2,2%, accumulando un risparmio complessivo del 5,2% per ogni anno.

TFR e Fondo Pensione per gli assunti dopo il 31 dicembre 2000

I lavoratori pubblici assunti successivamente al 2000, con l'adesione al Fondo Pensione di categoria o territoriale, destinano l'intero accantonamento, dall'atto dell'adesione in avanti, alla previdenza complementare. Il TFR finalizzato a risparmio previdenziale resta in INPS ed è dallo stesso Istituto rivalutato, anno dopo anno, sulla base del rendimento netto di un paniere di fondi pensione (DM 23 dicembre 2005) fino a quando il proprio Fondo Pensione non richiederà l'adozione del rendimento effettivo del Fondo, come già accade per i colleghi più anziani. Proviamo a fare due calcoli: il lavoratore versa di suo l'1%, al quale aggiunge l'intero accantonamento annuale al TFR (6,91%) e riceve in più, dall'Amministrazione, un ulteriore 1%, per un totale complessivo del 7,91% del lavoratore e 1% del datore. Si può rilevare che, fatto il dovuto rapporto ($1/7,91 \times 100$), il contributo del datore corrisponde ad un interesse pari al 12,64%, ogni anno, su quanto impegnato dal lavoratore.

Passaggio al TFR

I lavoratori con diritto all'IPS e all'indennità di buonuscita che aderiscono a un fondo di previdenza complementare scelgono automaticamente il TFR. Il valore della prestazione maturata fino a quel momento costituirà il montante al quale si aggiungeranno i nuovi accantonamenti annui per il TFR e le relative rivalutazioni. La facoltà di chiedere la trasformazione del TFS in TFR è stata introdotta al fine di favorire il processo di attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. Il passaggio avviene mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione ed è, pertanto, strettamente connesso e non separabile rispetto all'adesione stessa. L'esercizio dell'opzione per il TFR, al fine di iscriversi contestualmente al fondo di previdenza complementare negoziale, sarà possibile sino al 31 dicembre 2020 (Msg. Inps n. 2642/2016).



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

Segreteria Generale



*Confederazione Generale
dei Sindacati Autonomi
dei Lavoratori*

Via Napoli, 51 - 00184 ROMA - Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090
www.confisal-unsa.it info@confisal-unsa.it

Roma, 05/10/12

Ai Segretari Nazionali
Ai Segretari Regionali e Provinciali
A tutti gli iscritti

Oggetto: **FONDO SIRIO: AL VIA LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELL'ENAC, DEL CNEL E DELLE AGENZIE FISCALI**

Dopo ESPERO, rivolto ai dipendenti della Scuola, e PERSEO, destinato al personale della Sanità e degli Enti Locali, da questo mese è finalmente operativo anche il **FONDO PENSIONI SIRIO** per i lavoratori del comparto Ministeri, degli Enti Pubblici non economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC, del CNEL e delle Agenzie Fiscali. E' in corso di perfezionamento l'adesione al Fondo Sirio del Comparto Università e Ricerca, del Coni e delle Federazioni sportive.

A seguito degli adempimenti propedeutici all'esercizio dell'attività, svolti in tempi molto più brevi rispetto ai Fondi già costituiti, grazie anche all'esperienza maturata da questi ultimi, il Consiglio d'Amministrazione del Fondo Sirio ha recentemente approvato il modulo di adesione con la relativa nota informativa e pertanto è possibile già dalle prossime settimane dare corso alla raccolta delle iscrizioni secondo le modalità stabilite con apposita circolare operativa.

La nota informativa e il modulo di adesione saranno resi disponibili, non appena ufficializzati alla COVIP (l'organo di vigilanza sui Fondi Pensione), sul sito internet del fondo (in fase di attivazione), presso le Amministrazioni e presso le sedi sindacali. Con le stesse modalità, saranno diramati il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, il Progetto Esemplificativo standardizzato e altre informazioni generali.

Dal 1° ottobre u.s. il Fondo Sirio ha una propria sede in via Aniene 14, Roma, presso uno stabile destinato ad ospitare anche gli altri Fondi del pubblico impiego e il MEFOP (società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensioni). Ciò permetterà una sinergia dei servizi comuni ed una riduzione dei costi di gestione.

La CONFSAL-UNSA sottolinea l'importanza dell'avvio della previdenza complementare per i dipendenti ministeriali e per quelli delle altre Amministrazioni interessate, i quali avranno d'ora in poi anch'essi l'opportunità di garantirsi una pensione aggiuntiva a quella corrisposta dagli istituti di previdenza obbligatoria. Sarà disponibile sul nostro sito internet www.confisal-unsa.it, nell'area tematica "previdenza complementare", tutta la documentazione utile (Statuto del Fondo Sirio, modulistica, normativa, ecc.).

Nelle more della diffusione del modulo di adesione e delle circolari operative per l'adesione al Fondo Sirio si riportano, in allegato, le principali informazioni relative alle caratteristiche dello stesso Fondo.

**IL SEGRETARIO GENERALE
MASSIMO BATTAGLIA**



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

Segreteria Generale

Via Napoli, 51 - 00184 ROMA - Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090
www.confisal-unsa.it info@confisal-unsa.it



allegato, FONDO SIRIO

Cosa è il Fondo SIRIO

Il Fondo Sirio è un Fondo Pensione negoziale costituito in forma di associazione riconosciuta e operante in regime di contribuzione definita (l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti). Esso nasce con l'obiettivo di permettere ai lavoratori del comparto Ministeri, degli Enti pubblici non economici, della Presidenza del Consiglio, dell'ENAC, del CNEL e delle Agenzie Fiscali di costruire, giorno dopo giorno, una pensione complementare che integri quella obbligatoria per affrontare con maggiore serenità il periodo post-lavorativo. A tale scopo SIRIO raccoglie i contributi, gestisce le risorse ed eroga le prestazioni. La natura associativa e senza scopo di lucro del Fondo garantisce ai suoi aderenti che tutte le attività siano eseguite nell'esclusivo interesse degli aderenti e della tutela del loro futuro.

chi può aderire

Al Fondo Sirio possono aderire tutti i lavoratori appartenenti ai suddetti comparti, ivi compresi quelli delle aree dirigenziali, assunti con contratto a tempo indeterminato, con contratto part-time a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, anche part-time, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

Come funziona

L'adesione a Sirio è volontaria. Una volta che il lavoratore ha dato la propria adesione viene aperto un conto individuale nel quale confluiscono i contributi a carico del lavoratore, i contributi a carico dell'Amministrazione, nonché quote di trattamento di fine rapporto maturate nell'anno. La misura della contribuzione è scelta dall'aderente al momento della sottoscrizione (il minimo obbligatorio è l'1% della retribuzione tabellare) e può essere successivamente variata.

Tali somme sono investite in strumenti finanziari da gestori professionali, individuati mediante procedure selettive dal CdA del Fondo, i quali sono sottoposti ad un costante controllo da parte degli Organi di vigilanza (COVIP, Banca d'Italia, ISVAP, CONSOB).

Il conto individuale dell'associato è quindi costituito non solo dai versamenti effettuati ma anche dai rendimenti derivanti dai risultati della gestione finanziaria.

L'entità della pensione complementare, che sarà erogata al momento del pensionamento, dipenderà quindi sia dalla contribuzione che dai rendimenti maturati e potrà essere richiesta dal lavoratore, in base alle sue esigenze, sotto forma di capitale (fino ad un importo pari al 50% della posizione individuale maturata) o per una parte in rendita e per un'altra in capitale.

Prima del pensionamento è possibile richiedere una **anticipazione** della posizione individuale maturata laddove ricorrano alcune situazioni (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto prima casa di abitazione) o per altre personali esigenze.

In presenza di determinate situazioni di particolare rilievo attinenti la vita lavorativa, è possibile inoltre **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione. In caso di riscatto totale della posizione e a seguito del pagamento della corrispondente somma, viene meno ogni rapporto con il Fondo Pensione.

I lavoratori che si iscrivono al Fondo, data la sua natura di associazione, hanno diritto a partecipare direttamente alla vita del Fondo, eleggendo l'Assemblea dei Delegati che a sua volta nomina i componenti degli altri organi.

trasformazione del Trattamento di Fine Servizio in Trattamento di Fine Rapporto

Al momento dell'adesione a SIRIO il lavoratore deve sottoscrivere contestualmente l'opzione per il passaggio dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR).

A seguito del passaggio:

- Viene effettuato il calcolo del TFS maturato al momento dell'adesione al Fondo, lo si trasforma in TFR e si capitalizza presso l'INPS-gestione ex INPDAP;

- Annualmente si aggiunge la quota di TFR pari al 4,91 % della retribuzione annua lorda (mentre il restante 2% è versato al Fondo e va ad alimentare il conto individuale).

Le quote contabilizzate presso l'INPS vengono rivalutate di anno in anno del 75% dell'indice ISTAT più 1,5% fisso. L'ammontare complessivo verrà liquidato, in soluzione unica, alla fine del rapporto di lavoro.

i vantaggi per gli aderenti

Il Fondo Sirio offre diversi vantaggi sia in termini di contributi dell'Amministrazione che di agevolazioni fiscali.

Contributi dell'Amministrazione

Attraverso l'adesione al fondo si fruisce del contributo annuo dell'Amministrazione, pari all'1% della retribuzione tabellare. I lavoratori pubblici assunti prima del 01/01/2001 hanno diritto ad un'ulteriore quota di accantonamento di un ulteriore 1% per 12 mesi oppure dello 0,50% per chi aderisce nel 2° anno.

Agevolazioni fiscali

Per favorire la realizzazione del piano previdenziale e consentire ai lavoratori di ottenere al momento del pensionamento prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione al Fondo Sirio godono di una disciplina fiscale di favore ed in particolare:

- i contributi versati al Fondo sono **deducibili** dal reddito imponibile IRPEF;
- i rendimenti ottenuti anno per anno dalla gestione del capitale accumulato, sono tassati con aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria;
- le prestazioni erogate dal Fondo Sirio godono di trattamenti agevolati atteso che la parte relativa ai contributi non dedotti e ai rendimenti ottenuti non è soggetta ad imposizione fiscale.

quanto costa aderire

L'apertura della posizione individuale dell'aderente prevede una quota di iscrizione (una tantum) di 2,58 euro. Per il funzionamento del Fondo, dai versamenti sarà dedotta una quota associativa il cui valore viene stabilito annualmente, che sarà particolarmente contenuta in quanto il Fondo non ha scopi di lucro.

come aderire

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il **modulo di adesione**, disponibile sul sito internet del Fondo Sirio, presso le Amministrazioni e le sedi sindacali.

L'iscrizione al Fondo decorre dalla sottoscrizione del modulo di adesione. Una volta ricevuto il modulo il Fondo Sirio invierà all'interessato una lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione.

L'adesione del dipendente pubblico assunto a tempo indeterminato antecedentemente al 01/01/2001 comporta, come si è detto, la trasformazione del trattamento di fine servizio (TFS) in godimento in TFR.

È possibile richiedere ulteriori informazioni **solo via mail** all'indirizzo info@confsal-unsal.it